

POLIZZA COLLETTIVA 5534306

UNIONE DI BANCHE ITALIANE SCPA – PACCHETTO ASSICURATIVO STANDARD SINTESI DELLE GARANZIE ASSICURATIVE

REDATTE AI SENSI DEL REGOLAMENTO ISVAP N.35

GLOSSARIO

Ogni parola o espressione a cui sia collegato un significato specifico manterrà lo stesso significato in tutto il presente Estratto di polizza. (salvo indicazione diversa).

AXA Assistance

– il fornitore di servizi, designato da AXA Travel Insurance 10/11 Mary Street, Dublino 1, Irlanda (codice impresa 426087).

Carta Assicurata

– una Carta Libra Classic Plus, Extra Plus, Gold o Gold Superior Retail, su circuito MasterCard o VISA, emessa da UBI Banca, essendo la carta valida ed il cui relativo conto sia in regola al momento del sinistro.

Casa

– il normale luogo di residenza del beneficiario nel paese di residenza.

Compagnia Assicurativa/ noi/ nostro/ nostra

– Inter Partner Assistance, 10/11 Mary Street, Dublino 1, Irlanda e/o Inter Partner Assistance SA (IPA), Avenue Louise, 166 bte1, 1050, Bruxelles, Belgio e/o AXA Travel Insurance, con sede allo stesso indirizzo irlandese. Tutte le società citate sono membri di AXA Assistance Group.

Contraente

– Unione di Banche Italiane SCPA., Piazza Vittorio Veneto 8, Bergamo, 24122, Italia (“UBI Banca”).

Paese di residenza

– il paese in cui il beneficiario ha residenza legale.

Periodo di copertura

– Gli articoli consentiti acquistati dopo il 1° gennaio 2013 sono coperti ai sensi delle Sezioni A - C. (Tutti i rimborsi sono soggetti a termini e condizioni.) La copertura termina alla chiusura del conto relativo alla carta, oppure all'annullamento o scadenza delle presenti prestazioni.

Sciopero o azione sindacale

– qualsiasi forma di azione sindacale compiuta con l'intento di bloccare, limitare o ostacolare la produzione di beni o la prestazione di servizi.

Set di articoli

– articoli facenti parte di un set o normalmente utilizzati in combinazione.

Tabella delle prestazioni

– il prospetto che elenca gli importi dei rimborsi a pagina 1.

Terrorismo

– indica un atto, incluso, senza limitazioni, l'uso di forza, violenza o minaccia, da parte di una persona o gruppo/i di persone, che agisca da solo o per conto di / in connessione con qualsiasi organizzazione

o governo, commesso per scopi politici, religiosi, ideologici o analoghi, inclusa l'intenzione di influenzare un governo e/o di seminare il terrore.

Titolare della carta/ Lei/ Suo/ Beneficiario

– il titolare di una Carta Assicurata.

Le prestazioni verranno erogate a condizione che il 100% dei costi siano stati addebitati sulla Carta Assicurata: Sezione A – Tutela del miglior prezzo, Sezione B - Estensione della garanzia e Sezione C – Safe Online i – copertura per articoli consentiti acquistati con la Carta Assicurata.

TABELLA DELLE PRESTAZIONI	
Sezione A – Tutela del miglior prezzo	
- Limite per sinistro e per un periodo di 365 giorni	€ 500
- Limite minimo singolo articolo	€ 50
Sezione B – Estensione della garanzia	
- Limite per anno	€ 1.000
- Limite per sinistro	€ 1.000
- Limite minimo singolo articolo	€ 50
Sezione C – Safe Online	
- Limite per un periodo di 365 giorni	€ 500
- Limite per articolo	€ 500
- Limite minimo singolo articolo	€ 50

1. INTRODUZIONE.....	1
2. INFORMAZIONI IMPORTANTI.....	2
3. CONDIZIONI GENERALI.....	2
4. ESCLUSIONI GENERALI.....	3
5. SEZIONE A - TUTELA DEL MIGLIOR PREZZO.....	3
6. SEZIONE B – ESTENSIONE DELLA GARANZIA.....	4
7. SEZIONE C - SAFE ONLINE.....	5
8. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE.....	5
9. INFORMAZIONI SULLA COMPAGNIA ASSICURATIVA.....	6
10. RECLAMI.....	6
11. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DA PARTE DI INTER PARTNER ASSISTANCE S.A.....	6
12. ANNULLAMENTO DELLA COPERTURA.....	7

1. INTRODUZIONE

Il presente documento non è un contratto di assicurazione, ma rappresenta un riepilogo delle prestazioni fornite al beneficiario in quanto titolare di una Carta Assicurata emessa da UBI Banca. La fornitura di tali prestazioni è resa possibile tramite una polizza assicurativa detenuta da ed emessa per UBI Banca da Inter Partner Assistance (numero di polizza 5534306).

UBI Banca è l'unico titolare della polizza ai sensi della medesima, nonché l'unico titolare dei diritti diretti previsti dalla polizza nei confronti della Compagnia Assicurativa. Il presente accordo non

determina il sorgere, in capo al beneficiario, di diritti diretti ai sensi della polizza. La ricezione delle prestazioni previste dal presente contratto è subordinata al rispetto rigoroso dei suoi termini e condizioni.

IDONEITÀ

Lei avrà diritto alle prestazioni riassunte nel presente documento a condizione che, al momento del sinistro che ha dato luogo a una richiesta di rimborso, Lei sia effettivamente un titolare di una Carta Assicurata emessa da UBI Banca. UBI Banca darà comunicazione al beneficiario in caso di modifiche sostanziali a questi termini e condizioni o qualora la polizza all'origine delle prestazioni disponibili ai sensi del presente contratto venga annullata o vada a scadenza senza rinnovo a condizioni equivalenti.

Il presente documento dev'essere inteso come guida alle prestazioni assicurate e il contratto tra il beneficiario e la Compagnia assicurativa. Contiene informazioni dettagliate sulle prestazioni, le condizioni e le esclusioni valide per i titolari di una Carta Assicurata emessa da UBI Banca e costituisce la base su cui verranno liquidate le richieste di rimborso.

COMPAGNIA ASSICURATIVA

La presente polizza è emessa da Inter Partner Assistance (IPA), la cui filiale in Irlanda ha sede in 10/11 Mary Street, Dublino 1, Irlanda (codice impresa 906006), ed è disciplinata dalla Central Bank of Ireland. IPA è una filiale di Inter Partner Assistance SA, società di diritto belga con sede in Avenue Louise, 166 bte1, 1050, Bruxelles, autorizzata in Belgio da l'Autorité des Services et Marchés Financiers. Alcuni dei servizi previsti dalla presente polizza saranno forniti dal suo agente, AXA Travel Insurance 10/11 Mary Street, Dublino 1, Irlanda (codice impresa 426087). Entrambe le società sono membri del Gruppo AXA Assistance.

2. INFORMAZIONI IMPORTANTI

1. In caso di smarrimento il beneficiario è tenuto immediatamente a contattare il Servizio Clienti del Gruppo UBI Banca al numero di telefono 800.500.200 (+39 030 2471209 per le chiamate dall'estero), disponibile da Lunedì a Venerdì dalle ore 08.00 alle ore 21.00 ed il Sabato dalle ore 09.00 alle ore 15.00 (orario italiano).
UBI Banca si riserva di cambiare il numero di telefono di informativa ai Clienti e/o gli orari riportando il nuovo numero sui propri siti internet e nell'estratto di polizza disponibile online e presso le proprie filiali.
2. Queste prestazioni saranno disciplinate dalla legge italiana, salvo che la Compagnia Assicurativa abbia specificatamente accettato per iscritto l'applicazione di altra legge.
3. Le prestazioni verranno erogate a condizione che il 100% dei costi siano stati addebitati sulla Carta Assicurata.

3. CONDIZIONI GENERALI

Per godere della piena copertura prevista dalla Sintesi delle garanzie assicurative, il beneficiario deve osservare le seguenti condizioni oltre a quanto successivamente indicato ai paragrafi CONDIZIONI SPECIALI delle Sezioni A - C. Qualora il beneficiario non rispetti quanto riportato di seguito, sarà discrezione della Compagnia Assicurativa rifiutare parzialmente o totalmente la richiesta di rimborso.

1. Il beneficiario deve adottare e far sì che vengano adottate tutte le ragionevoli precauzioni per evitare furti o danni; e deve adottare e far sì che vengano adottate tutte le misure praticabili per salvaguardare la sua proprietà da danni possibili. Il beneficiario è tenuto ad agire come se non fosse assicurato, a prendere provvedimenti volti a limitare il più possibile le perdite da lui subite e ad adottare misure ragionevoli per prevenire incidenti ulteriori e recuperare quanto sottratto.

2. Il beneficiario è tenuto a informare la Compagnia Assicurativa entro 30 giorni da quando venga a conoscenza del sinistro che possa dare origine a una richiesta di rimborso diversa da quella sopra indicata, e a far pervenire alla Compagnia Assicurativa il modulo di richiesta compilato, e ogni ulteriore informazione, nel più breve tempo possibile.
3. Il beneficiario dovrà denunciare tutti gli incidenti alla polizia locale nel paese in cui si verificano, facendosi rilasciare copia del verbale della denuncia penale o di smarrimento, che includa un codice univoco attribuito all'evento.
4. Il beneficiario è tenuto a non cedere alcun bene in gestione alla Compagnia Assicurativa né a liberarsi di eventuali beni danneggiati, data la possibilità che la Compagnia Assicurativa debba prenderne visione.
5. Il beneficiario o il suo legale rappresentante dovrà fornire, a sue spese, ogni informazione, giustificativo, certificato medico, fattura originale, ricevuta, verbale e assistenza che possano essere necessari, comprese informazioni su eventuali polizze assicurative a copertura della perdita. La Compagnia Assicurativa si riserva di rifiutare il rimborso di qualsiasi addebito in assenza dei relativi giustificativi. Si prega di conservare copia di tutti i documenti inviati alla Compagnia Assicurativa.
6. Il beneficiario dovrà evitare di ammettere, negare, rigettare, negoziare o prendere qualsiasi accordo con altri in relazione a qualsiasi sinistro, senza l'autorizzazione della Compagnia Assicurativa.
7. Il beneficiario deve inviare alla Compagnia Assicurativa immediatamente qualsiasi atto giudiziario, ingiunzione, lettera di reclamo o altro documento.
8. La Compagnia Assicurativa si riserva il diritto, a sua discrezione, di procedere a quanto segue, in nome e per conto del beneficiario ma a proprie spese:
 - a) ad assumere, a beneficio suo, tutti i diritti di difesa o liquidazione di ogni richiesta di rimborso per conto del beneficiario;
 - b) a prendere proprietà dei beni assicurati e gestirne il recupero e di recuperare importi dovuti da terzi per conto di chiunque rivendichi la copertura della presente polizza;
 - c) intraprendere qualsivoglia azione per recuperare beni perduti o ritenuti tali.
9. Qualora il beneficiario o un suo rappresentante tenti di acquisire fondi, informazioni o altri beni con l'inganno o altro mezzo illecito, incluse dichiarazioni volutamente false o omissioni finalizzate a distorcere la verità dei fatti, la presente polizza dovrà considerarsi nulla. La Compagnia Assicurativa potrà informare le autorità e il beneficiario dovrà restituire alla Compagnia Assicurativa medesima qualsiasi somma già ricevuta ai sensi della polizza.
10. In caso di liquidazione di spese non coperte da parte della Compagnia Assicurativa, il beneficiario sarà tenuto a rimborsare quest'ultima entro un mese dalla richiesta.
11. La Compagnia Assicurativa potrà in qualsiasi momento liquidare al beneficiario la totalità di quanto dovutogli ai sensi della polizza, dopodiché nessun altro pagamento sarà dovuto a qualsiasi titolo.
12. Qualora, al verificarsi di qualsiasi evento all'origine di una richiesta di rimborso ai sensi del presente prospetto, sia operativa un'altra assicurazione a copertura della medesima perdita, danno, spesa o responsabilità, La Compagnia Assicurativa non verserà più della quota proporzionale da lei dovuta.
13. In caso di possesso contemporaneo di più Carte Assicurate, la richiesta di rimborso relativo ad un sinistro può essere fatta una sola volta ed il rimborso sarà uno solo e basato sul limite di indennizzo più alto. Le coperture assicurative non sono cumulabili.

4. ESCLUSIONI GENERALI

Le presenti esclusioni si applicano all'intero prospetto delle prestazioni oltre a quanto indicato nelle apposite Sezioni A-C sotto il titolo NON COPERTO DALLA POLIZZA. Non liquideremo le richieste di rimborso originate direttamente o indirettamente da:

1. guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità o operazioni di guerra (che la guerra sia stata dichiarata o no), guerra civili, ribellione, terrorismo, rivoluzione, insurrezione, tumulti civili che assumano le proporzioni di o siano equivalenti a una rivolta, usurpazione di potere o costituzione di governo militare.
2. radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari, o derivante da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari e sue componenti.
3. perdita, distruzione o danno direttamente provocati da onde di pressione causate da velivoli e altri dispositivi aerei che viaggiano a velocità soniche o supersoniche.
4. sue azioni illegali o qualsiasi azione penale contro di Lei.
5. qualsiasi richiesta che dia luogo a diritto all'indennizzo per il beneficiario ai sensi di altra assicurazione, compresi importi recuperabili da qualsiasi altra fonte, salvo per quanto riguarda eventuali franchigie oltre l'importo che sarebbe stato coperto da tale assicurazione, o qualsiasi importo recuperabile da altra fonte, qualora le coperture qui previste non fossero state in essere.
6. qualsiasi altro danno o spesa aggiuntiva conseguente all'evento per cui Lei sta presentando richiesta di rimborso, come ad esempio le spese di sostituzione della serratura dopo aver perso delle chiavi, le spese di predisposizione di una richiesta di rimborso o i danni indiretti conseguenti a lesioni fisiche o malattia.
7. eventuali costi che il beneficiario avrebbe dovuto sostenere qualora l'evento che ha dato origine alla richiesta non si fosse verificato.
8. qualsiasi circostanza di cui il beneficiario sia a conoscenza e che possa ragionevolmente avere come conseguenza il sorgere di una richiesta di rimborso ai sensi della presente Sintesi delle garanzie assicurative.

5. SEZIONE A - TUTELA DEL MIGLIOR PREZZO

DEFINIZIONI speciali applicabili alla presente sezione

Data della richiesta di rimborso

– la data in cui il beneficiario identifica un articolo identico disponibile in un punto vendita del paese di residenza.

Articolo consentito

– un articolo che reca il nome o il marchio del rivenditore o del produttore con un prezzo d'acquisto minimo di € 50, acquistato dal beneficiario per esclusivo uso personale (compresi regali), addebitato interamente sulla Carta Assicurata del beneficiario in un'unica transazione con un punto vendita, non figurante tra gli articoli non coperti.

Documentazione richiesta

– ricevuta d'acquisto originale rilasciata dal punto vendita, originale della ricevuta della carta, originale dell'estratto conto in cui si evidenzia che l'articolo consentito è stato interamente pagato con la Carta Assicurata del beneficiario e prova del minor prezzo dell'articolo consentito identico. La prova deve contenere un documento scritto del punto vendita con l'indicazione che l'articolo consentito è in vendita al pubblico in qualsiasi punto vendita ad un prezzo inferiore nel paese di residenza (ad esempio, la pubblicità completa o un avviso del punto vendita in cui siano riportati il prezzo esatto, la descrizione del prodotto e le date di validità e scadenza verificabili).

Punto vendita

– un luogo in cui il beneficiario può entrare fisicamente per acquistare prodotti nel paese di residenza. Sono esclusi i siti Internet, le società di vendita per corrispondenza e qualsiasi forma di vendita all'asta o di vendita nei mercatini.

COPERTO DALLA POLIZZA

La Compagnia Assicurativa rimborserà la differenza tra l'effettivo prezzo pagato per un articolo consentito e il prezzo di vendita ridotto di un articolo consentito identico (data di produzione, marca, modello e accessori identici) trovato in qualsiasi punto vendita, se la riduzione verrà individuata entro 15 giorni dall'acquisto e sarà superiore o uguale a € 50.

La Compagnia Assicurativa non pagherà più dell'importo massimo per articolo consentito indicato nella sintesi delle garanzie assicurative per evento, o più dell'importo massimo indicato nella sintesi delle garanzie assicurative in un qualsiasi periodo di 365 giorni.

CONDIZIONI SPECIALI

1. Non vi sono limiti al numero di acquisti che il beneficiario può effettuare.
2. Il prezzo di vendita originario dell'articolo non dev'essere inferiore a € 50.
3. L'articolo dev'essere interamente pagato con la Carta Assicurata del beneficiario.
4. L'articolo dev'essere acquistato in un punto vendita fisicamente presente nel paese di residenza, esclusi i duty free, e non deve figurare nell'elenco degli articoli non coperti.
5. La copertura riguarda esclusivamente gli articoli destinati ad uso personale.
6. La tutela del miglior prezzo copre solamente le richieste di rimborso non coperte da altre garanzie, assicurazioni o polizze applicabili, salvo i limiti di responsabilità indicati.

NON COPERTO DALLA POLIZZA

1. Gli articoli consentiti acquistati, o gli articoli a prezzo ridotto trovati, al di fuori del paese di residenza.
2. Sinistri che non sono dimostrabili sulla base della documentazione esistente.
3. Articoli in vendita presso un punto vendita della stessa catena, in un'altra località, che vende a un prezzo inferiore.
4. Articoli acquistati usati, di seconda mano o acquistati in modo fraudolento o illegale da parte del beneficiario.
5. Servizi o articoli immateriali.
6. Contante, traveller's cheque, biglietti, documenti, valute, titoli negoziabili, azioni di ogni tipo, lingotti, argento e oro.
7. Oggetti d'arte, antiquariato, pellicce, monete rare, francobolli, pezzi unici e oggetti da collezione.
8. Gioielli, metalli preziosi e pietre preziose.
9. Ordinativi speciali o vendita per corrispondenza.
10. Animali, piante vive o qualsiasi altro essere vivente.
11. Prodotti consumabili o deperibili, carburante.
12. Telefoni cellulari.
13. RegISTRAZIONI di qualsiasi tipo (audio, foto, video, digitale e software).
14. Veicoli a motore di qualsiasi tipo, biciclette, natanti, caravan, rimorchi, hovercraft, velivoli e componenti o accessori per i suddetti veicoli e prodotti di consumo necessari per uso e manutenzione degli stessi.
15. Vacanze o escursioni.
16. Terreni.
17. Articoli di vendita all'asta, comprese aste su siti web e canali televisivi.
18. Articoli disponibili solo su siti web e non disponibili allo stesso prezzo nei punti vendita.
19. Articoli acquistati in liquidazioni, saldi di fine stagione o vendite solo per contanti.

20. Articoli personalizzati o realizzati su misura.
21. Prodotti o apparecchiature mediche, sanitari, ottici o dentali e prodotti farmaceutici.
22. Spese di consegna, di spedizione o di movimentazione.
23. Articoli di duty free o di zone a tassazione ridotta o esentasse.
24. Qualsiasi acquisto effettuato da personale, amministratori delegati o proprietari - e relativi coniugi - del punto vendita o del negozio in cui è stato acquistato l'articolo consentito o del punto vendita o di outlet in cui è stata trovata la differenza di prezzo.

6. SEZIONE B – ESTENSIONE DELLA GARANZIA

DEFINIZIONI speciali applicabili alla presente sezione

Articoli elettronici

– apparecchiature audio e video, compresi TV (LCD e al plasma), lettori/registratori di DVD, proiettori per home cinema, impianti HiFi, lettori MP3/4, fotocamera, videocamera, sistemi GPS.

Articolo consentito

– articoli elettronici o elettrodomestici nuovi acquistati dal beneficiario per esclusivo uso personale, interamente addebitati (100%) sulla Carta Assicurata del beneficiario, presso un punto vendita nel paese di residenza (escluse le zone duty free) o su un sito Internet, la cui società di vendita sia registrata nel paese di residenza e l'articolo sia destinato all'uso nel mercato del paese di residenza e non figuri tra gli articoli esclusi. La casa produttrice deve concedere una garanzia originaria non inferiore a 24 mesi in relazione all'articolo consentito nel paese d'acquisto.

Periodo di garanzia estesa

– il periodo che inizia il giorno successivo a quello in cui la garanzia originaria della casa (che non dev'essere inferiore a 24 mesi) scade e termina 24 mesi dopo.

Guasto meccanico

– cattivo funzionamento interno di un articolo consentito che sarebbe stato coperto dalla garanzia originaria della casa costruttrice, imputabile esclusivamente a un difetto di materiali o lavorazioni, con conseguente impossibilità che l'articolo consentito funzioni per le finalità previste.

Elettrodomestici

– elettrodomestici, comprese lavatrici, asciugatrici a tamburo, lavasciugatrici, lavastoviglie, cucine, forni, frigoriferi, aspirapolvere, ferri da stiro, tostapane e spazzolini da denti elettrici.

COPERTO DALLA POLIZZA

Il beneficiario è coperto per i costi di riparazione di un articolo consentito in caso di guasto meccanico durante il periodo di estensione di garanzia.

Le spese di riparazione verranno pagate a concorrenza del prezzo d'acquisto originario pagato per l'articolo consentito, fino al massimale indicato nel prospetto delle prestazioni. Se le spese di riparazione sono superiori al prezzo d'acquisto originario pagato, la Compagnia Assicurativa sostituirà l'articolo consentito con un modello equivalente con le stesse caratteristiche ed un valore non superiore al prezzo d'acquisto originario, fino all'importo massimo indicato nel prospetto delle prestazioni. Se non sono disponibili modelli equivalenti con caratteristiche simili, al beneficiario verrà accreditato un importo pari al prezzo d'acquisto originario, fino al massimale indicato nel prospetto delle prestazioni. Il massimale pagabili per periodi di 365 giorni è quello indicato nel prospetto delle prestazioni.

Se l'articolo consentito da parte di una coppia o di un gruppo, la copertura vale solo per l'articolo consentito nel quale si è verificato un guasto meccanico e non per il resto della coppia o del gruppo.

IN CASO DI SINISTRO

Se un articolo consentito si guasta, chiamare il Servizio Clienti del Gruppo UBI Banca, indicando nome del beneficiario, numero della Carta Assicurata, marca e modello dell'articolo consentito e data del guasto. La Compagnia Assicurativa confermerà che l'articolo consentito è coperto e invierà il beneficiario a un centro assistenza autorizzato. La Compagnia Assicurativa invierà al beneficiario un modulo di richiesta di rimborso. Conservare la ricevuta di riparazione rilasciata dal centro assistenza in cui siano indicati il guasto meccanico e il prezzo della riparazione. I moduli di richiesta e tutta la documentazione devono essere inviati alla Compagnia Assicurativa entro 90 giorni dalla data di riparazione. Tutti i pagamenti da parte della Compagnia Assicurativa verranno effettuati al beneficiario. La Compagnia Assicurativa può nominare un perito o un investigatore per valutare le circostanze del sinistro e l'importo da liquidare al beneficiario.

CONDIZIONI SPECIALI

1. Il beneficiario deve conservare la ricevuta di vendita originale rilasciata dal punto vendita, l'originale della ricevuta della carta, l'estratto conto originale in cui si evidenzia che la transazione è stata completamente pagata con la Carta Assicurata e la garanzia originale della casa produttrice.
2. L'estensione di garanzia copre solamente i guasti meccanici, vale a dire le spese di riparazione del prodotto del beneficiario guastatosi successivamente alla scadenza della garanzia originale della casa produttrice.
3. Il beneficiario deve utilizzare il centro assistenza autorizzato dalla Compagnia Assicurativa per la riparazione dell'articolo consentito.
4. Se la Compagnia Assicurativa sostituisce l'articolo consentito, quest'ultimo diventa di sua proprietà e l'articolo sostitutivo non beneficia della copertura prevista dalla presente prestazione.

NON COPERTO DALLA POLIZZA

1. Prodotti non elettrici.
2. Veicoli a motore di qualsiasi tipo, biciclette, natanti, caravan, rimorchi, hovercraft, velivoli e componenti o accessori per i suddetti veicoli e prodotti di consumo necessari per uso e manutenzione degli stessi.
3. Telefoni cellulari.
4. Attrezzature elettriche per giardinaggio.
5. Caldaie o forni.
6. Apparecchiature di comunicazione e di calcolo identificate come "Apparecchiature elettroniche" (ad esempio, PC, portatili, monitor, fotocopiatrici, fax, scanner, console giochi, modem, notebook, tablet e iPad).
7. Prodotti autentici venduti tramite canali non autorizzati direttamente in concorrenza con i distributori autorizzati.
8. Articoli privi di garanzia originale della casa produttrice del paese di residenza.
9. Articoli per i quali non è specificato alcun paese di residenza o che non sono disponibili nel paese di residenza.
10. Articoli acquistati usati, modificati, rigenerati o ricondizionati.
11. Articoli acquistati per essere rivenduti.
12. Articoli indicati dal fornitore come prodotti di consumo o articoli a perdere dopo l'uso, compresi - senza intento limitativo - lampadine, fusibili, batterie, filtri, cinghie, sacchetti e cartucce per stampanti.
13. Spese od oneri di installazione o ricostruzione di articoli.
14. Spese di pulizia, comprese - senza intento limitativo - la pulizia di filtri di lavatrici, video e cassette.
15. Il costo per l'eliminazione di blocchi (tranne negli impianti di raffreddamento delle apparecchiature di refrigerazione).
16. Costi sostenuti nello smaltimento di un articolo.
17. Eventuali costi sostenuti per l'accesso per la riparazione di eventuali elettrodomestici da incasso.
18. Spese legate al ritiro di un prodotto da parte del fornitore.

19. Articoli utilizzati a scopi commerciali.
20. Articoli installati in modo permanente in casa o in ufficio.
21. Spese legate a riparazioni nell'ambito di interventi, controlli o installazioni di routine o costi di chiamata, quando non è possibile trovare il centro di riparazione autorizzato non individua alcun guasto nell'articolo.
22. Software e altri accessori per computer non completamente assemblati dalla casa produttrice.
23. Danni imputabili al mancato rispetto delle istruzioni del manuale di istruzioni o di installazione o uso di accessori non autorizzati.
24. Corrosione.
25. Danni provocati da uso improprio o incuria.
26. Fulmini, temporali o allagamenti.
27. Spese di riparazioni non effettuate presso centri autorizzati dalla Compagnia Assicurativa.
28. Costi diversi da quelli espressamente coperti ai sensi della garanzia di riparazione originale scritta della casa produttrice.

- b) costi di resa dell'articolo al venditore, con conferma di ricevimento e per il rimborso al beneficiario dell'articolo autorizzato se il venditore accetta la resa dell'articolo ma si rifiuta di pagare le spese di spedizioni per la resa e/o non invia un articolo sostitutivo o non rimborsa il beneficiario entro 90 giorni dalla resa dell'articolo; o
- c) costi di resa dell'articolo alla Compagnia Assicurativa con conferma di ricezione, e di rimborso al beneficiario per l'articolo autorizzato se il venditore non accetta la resa. Gli articoli devono essere inviati alla Compagnia Assicurativa.

Il beneficiario deve segnalare il difetto o l'articolo non conforme al venditore entro 30 giorni dal ricevimento effettivo dell'articolo acquistato.

CONDIZIONI SPECIALI

1. Il beneficiario deve fornire la ricevuta di vendita online originale, l'originale della ricevuta della carta, l'estratto conto originale in cui si evidenzia la transazione e la denuncia alla polizia se del caso.
2. Il beneficiario riceve l'articolo o un prodotto sostitutivo o un rimborso dal venditore dopo che la Compagnia Assicurativa ha liquidato il sinistro, il beneficiario deve rimborsare l'intero pagamento alla Compagnia Assicurativa o restituire l'articolo sostitutivo.
3. Il beneficiario deve segnalare il difetto o l'articolo non conforme al venditore entro 30 giorni dal ricevimento effettivo dell'articolo acquistato.

NON COPERTO DALLA POLIZZA

1. Danni verificatosi durante il trasporto con qualsiasi mezzo o danni provocati dal Titolare della carta o da una persona vicina.
2. Gioielli, orologi con un prezzo d'acquisto di più di € 2,500, metalli preziosi e gemme preziose.
3. Qualsiasi prestazione di servizi acquistata online o prestazioni online di servizi.
4. Articoli consentiti utilizzati in ambito professionale o industriale.
5. Articoli consentiti acquistati per rivenderli.
6. Articoli consentiti acquistati su siti web di aste online.
7. Articoli rigenerati e ricondizionati, articoli in liquidazione.
8. Traveller's cheque, biglietti, contante o equivalente, valute, documenti, titoli negoziabili, azioni di ogni tipo, lingotti, argento e oro.
9. Opere d'arte, articoli di oreficeria e oggetti di argento.
10. Terreni, edifici, oggetti installati permanentemente in case, uffici o veicoli.
11. Animali, piante vive, oggetti consumabili, beni deperibili o installazioni permanenti.
12. Veicoli a motore, motociclette, biciclette, natanti, caravan, roulotte, hovercraft, velivoli e relativi accessori.
13. Richieste di rimborso per danni provocati da azione illecita del beneficiario o di altri beneficiari.
14. Mancata consegna dell'articolo autorizzato a seguito di sciopero dei servizi postali o del corriere.
15. Ritardi di consegna.

8. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE

- Sinistri – Liquidazione dell'indennizzo

1. Si prega di leggere la sezione applicabile della tabella delle prestazioni per verificare esattamente gli eventi coperti e non coperti, prestando particolare attenzione a condizioni, limitazioni ed esclusioni.
2. Presentazione di una richiesta di risarcimento:
 - a) Il titolare può contattare il Servizio Clienti del Gruppo UBI Banca al numero 800.500.200 (+39 030.24.71.209 per le chiamate dall'estero), disponibile da Lunedì a Venerdì dalle ore 08.00 alle ore 21.00 e il sabato dalle ore 09.00 alle ore 15.00 (orario italiano), per ottenere indicazioni sulla

7. SEZIONE C - SAFE ONLINE

DEFINIZIONI speciali applicabili alla presente sezione

Articolo consentito

- qualsiasi articolo nuovo, non ancora utilizzato, mobile con un prezzo d'acquisto minimo di € 50 (compresa l'IVA ma esclusi i costi di trasporto) acquistato dal beneficiario presso un venditore e pagato interamente con la Carta Assicurata, per uso esclusivamente personale e spedito e consegnato al beneficiario in Italia, con tracciabilità dell'oggetto spedito o del trasporto privato. Il pagamento dev'essere effettuato con la Carta Assicurata, senza codice di controllo o codice PIN, con ricevuta firmata o firma elettronica.

Venditore

– un esercente che vende l'articolo consentito tramite Internet su siti web domiciliati in USA, Italia e Unione Europea. La domiciliazione del sito web fa riferimento all'indirizzo postale utilizzabile per contattare il sito web.

COPERTO DALLA POLIZZA

MANCATA CONSEGNA

Se l'articolo consentito non è stato consegnato e il beneficiario ha avvisato il venditore, entro 30 giorni solari dall'addebito sul conto carta ed al massimo 90 giorni dopo il pagamento, la Compagnia Assicurativa:

1. rimborserà al beneficiario il prezzo d'acquisto (IVA compresa) o un importo pari al massimale per articolo indicato nella Tabella delle prestazioni per l'importo pagato al venditore; o
2. con l'approvazione del beneficiario acquisterà lo stesso articolo consentito come quello originale. Se il prezzo di sostituzione dell'articolo è superiore a quello dell'articolo inizialmente acquistato, il rimborso non potrà superare il prezzo d'acquisto dell'articolo originale.

Se il beneficiario riceve l'articolo o un prodotto sostitutivo o un rimborso dal venditore dopo che la Compagnia Assicurativa ha liquidato il sinistro, il beneficiario deve rimborsare l'intero pagamento alla Compagnia Assicurativa o restituire l'articolo sostitutivo.

MANCATA CONFORMITÀ

Se l'articolo consentito:

1. non corrisponde a quello inizialmente ordinato dal beneficiario; o
2. viene consegnato con un difetto che ne impedisce il regolare funzionamento, o rotto o incompleto;

la Compagnia Assicurativa pagherà l'importo massimo indicato nella Tabella delle prestazioni per:

- a) costi di resa dell'articolo al venditore, con conferma di ricevimento, se esso accetta la resa dell'articolo e invia un articolo sostitutivo o rimborsa il beneficiario ma si rifiuta di pagare le spese di spedizione per la resa;

modalità per aprire la pratica di sinistro. Il beneficiario dovrà comunicare:

- nome,
- numero della Carta Assicurata,
- informazioni di sintesi sulla richiesta.

UBI Banca si riserva di cambiare il numero di telefono di informativa ai Clienti e/o gli orari riportando il nuovo numero sui propri siti internet e nell'estratto di polizza disponibile online e presso le proprie filiali

- b) La gestione dei sinistri è affidata ad Inter Partner Assistenza Servizi S.p.A. Via Bernardino Alimena 111 - 00173 Roma.
3. Al beneficiario è richiesto di informare la Compagnia Assicurativa entro 30 giorni da quando venga a conoscenza di un sinistro che possa dare origine a una richiesta di rimborso, e di far pervenire alla Compagnia Assicurativa il modulo di richiesta compilato e ogni ulteriore informazione nel più breve tempo possibile.
4. Informazioni aggiuntive: è necessario presentare tutte le fatture originali, ricevute, verbali e così via. Il beneficiario è tenuto a verificare la sezione a titolo della quale presenta la richiesta in relazione a condizioni specifiche e dettagli di qualsiasi giustificativo che sia tenuto a fornire alla Compagnia Assicurativa.
5. È sempre consigliabile conservare copie di tutti i documenti trasmessi alla Compagnia Assicurativa.
6. Agenti di gestione delle richieste di risarcimento: per facilitare una gestione rapida ed equa della richiesta, a volte può rendersi necessaria la nomina di un agente incaricato della sua gestione.

9. INFORMAZIONI SULLA COMPAGNIA ASSICURATIVA

Inter Partner Assistance S.A., Compagnia Internazionale di Assicurazioni e Riassicurazioni, con sede in Belgio, 1050 Bruxelles, Avenue Louise, 166, cap. soc. € 8.396.373,00 detenuto al 100% da AXA ASSISTANCE è assoggettata alla vigilanza della BNB (Banque nationale de Belgique Boulevard de Berlaimont 14 BE-1000 Bruxelles).

Il presente contratto è stipulato da Inter Partner Assistance S.A. - sede secondaria per l'Irlanda - 10 -11 Mary Street, Dublino 1, Irlanda. Sito Internet www.axa-assistance.com Telefono +353 14711799

Inter Partner Assistance S.A. sede secondaria per l'Irlanda, è autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa in Italia con il numero di iscrizione ISVAP II.00928 all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione ed opera in Italia in regime di libera prestazione di servizi.

10. RECLAMI

Per mettersi in contatto con la Compagnia Assicurativa indicare nome, cognome e numero di telefono. Indicare il numero della Carta Assicurata e/o il numero di sinistro. Spiegare in modo chiaro e conciso le ragioni della rimostranza.

Eventuali reclami devono essere inoltrati per iscritto (posta o e-mail): INTER PARTNER ASSISTANCE S.A., Sede Secondaria per l'Irlanda, 10 -11 Mary Street, Dublino 1, Irlanda; email:

irelandcustomer.support@axa-travel-insurance.com

La compagnia gestisce il reclamo dandovi riscontro entro il termine massimo di 45 giorni dal ricevimento del medesimo.

In conformità al disposto del Regolamento ISVAP n. 24 del 19 maggio 2008, il reclamante potrà rivolgersi al seguente Istituto: ISVAP - Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale n. 21, 00187 Roma, Roma Fax 06.42133.745 – 06.42133.353 corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo eventualmente trattato dalla Compagnia e dei dati specificati all'art. 5 del predetto Regolamento, nei seguenti casi:

- reclami relativi all'osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni e delle relative norme di attuazione;
- reclami per i quali il reclamante non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo, nonché quelli ai quali la Compagnia Assicurativa non ha dato riscontro entro il termine massimo di 45 giorni decorrenti dalla data di ricezione, inclusi quelli relativi alla gestione del rapporto contrattuale (segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità, della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto). In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre la facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Non rientrano nella competenza dell'ISVAP i reclami in relazione al cui oggetto sia stata già adita l'Autorità Giudiziaria. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'ISVAP o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET, accedendo al sito internet:

<http://ec.europa.eu/internalmarket/finances-retail/finnet/indexen.htm>
M Resta comunque salva la facoltà di adire direttamente l'Autorità Giudiziaria.

11. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DA PARTE DI INTER PARTNER ASSISTANCE S.A.

- Sede Secondaria per l'Irlanda

1. informativa sul trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali. La legge 31 dicembre 1996 n. 675, recante disposizioni per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali è stata abrogata dal decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, che ha introdotto, a far data dal 1° gennaio 2004, il nuovo Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice").

Il Codice stabilisce, in particolare, che il soggetto interessato (di seguito anche "interessato") debba essere preventivamente informato in merito all'utilizzo dei dati che lo riguardano e che il trattamento di dati personali è ammesso solo con il consenso espresso del soggetto interessato salvo i casi previsti dalla legge. A tal fine Inter Partner Assistance S.A., fornisce la seguente informativa:

2. titolare e responsabili del trattamento

Titolare del trattamento è Inter Partner Assistance S.A., Sede Secondaria per l'Irlanda con sede legale, 10 -11 Mary Street Dublino 1, operante in Italia in Libera Prestazione di Servizi e con sede principale in Bruxelles, Avenue Louise 166 L'elenco delle persone individuate come responsabili è disponibile presso la sede dell' Inter Partner Assistance S.A. sede secondaria per l'Irlanda.

3. fonte dei dati

I dati personali trattati da Inter Partner Assistance S.A. - Sede Secondaria per l'Irlanda sono raccolti direttamente presso gli interessati, o altri soggetti con cui questi abbiano stretto rapporti (es.: contraenti di assicurazioni con cui sia Assicurato o beneficiario, coobbligati o altri operatori assicurativi, come agenti, broker, Assicuratori, organismi associativi o consortili propri del settore assicurativo).

Se i dati non sono raccolti presso l'interessato, l'informativa comprensiva delle categorie dei dati trattati, è data al medesimo interessato all'atto della registrazione dei dati o, quando è prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione. In ogni caso, tutti questi dati vengono trattati nel rispetto della legge e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività di Inter Partner Assistance S.A. - Sede Secondaria per l'Irlanda.

4. dati sensibili

Il Codice considera sensibili i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche, politiche, sindacali e lo stato di salute, e li tutela con particolare attenzione.

Qualora Inter Partner Assistance S.A. venga in possesso di dati sensibili il consenso rilasciato riguarda anche il trattamento di tali dati, per le finalità di cui al successivo paragrafo. Viceversa, qualora i dati sensibili siano espressamente richiesti da Inter Partner Assistance S.A. il loro trattamento sarà subordinato alla preventiva raccolta, volta per volta, del consenso.

5. finalità del trattamento

Il trattamento dei dati personali raccolti presso l'interessato o presso terzi è svolto per finalità attinenti l'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa, cui Inter Partner Assistance S.A. è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge, nonché per l'adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti, normative comunitarie o impartiti da Autorità di vigilanza e controllo. Queste attività possono essere svolte anche da soggetti operanti in Italia e all'estero che collaborano con Inter Partner Assistance S.A. e a cui pertanto Inter Partner Assistance S.A. comunica i dati, o da soggetti cui Inter Partner Assistance S.A. è tenuta a comunicare i dati (soggetti tutti costituenti la così detta "catena assicurativa" indicati al punto 8) limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra l'interessato e Inter Partner Assistance S.A.. Il consenso richiesto concerne pertanto anche il trattamento svolto da tali soggetti.

6. modalità del trattamento

Il trattamento dei dati personali avviene mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici o comunque automatizzati, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

7. conferimento dei dati

Ferma restando l'autonomia dell'interessato si fa presente quanto segue:

- per le finalità di cui al punto 5 il conferimento dei dati è necessario in quanto strettamente funzionale all'esecuzione dei rapporti contrattuali che, senza i dati, non potrebbero, in tutto o in parte, essere eseguiti.

8. comunicazione e diffusione dei dati

Per le finalità di cui al punto 5, e per quanto strettamente necessario in relazione al tipo di polizza, i dati personali dell'interessato possono essere comunicati per essere sottoposti a trattamenti correlati, aventi le medesime finalità limitatamente a quanto di stretta competenza a:

- co-assicuratori (indicati nella polizza) e ri-assicuratori;
- soggetti facenti parte del Network di Inter Partner Assistance S.A.;
- consulenti tecnici e altri soggetti che svolgono attività ausiliarie per conto di Inter Partner Assistance S.A.;
- enti associativi (ANIA - Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici) e organismi consortili propri del - settore assicurativo;
- Pubbliche Amministrazioni od enti nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria per Legge, regolamento o normativa comunitaria;
- società di revisione e di certificazione (indicata negli atti di bilancio);

- società che forniscono servizi informatici e telematici o che svolgono specifiche operazioni quali la protocollazione o l'invio della corrispondenza, la liquidazione dei sinistri, l'archiviazione dei dati etc..

9. trasferimento dei dati all'estero

I dati personali possono essere trasferiti, per le finalità di cui al punto 5, sia verso Paesi dell'Unione Europea sia verso Paesi terzi rispetto all'Unione Europea, alle medesime categorie di soggetti indicati al punto 8, rispettivamente primo e secondo comma.

10. diritti dell'interessato

Il Codice conferisce agli interessati l'esercizio di specifici diritti. In particolare, l'interessato può:

ottenere dal Titolare la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali che lo riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile;

chiedere di conoscere l'origine dei dati, le finalità e modalità del trattamento, nonché la logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, l'indicazione degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili nominati e dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza;

ottenere l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione, la cancellazione, la trasformazione in via anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge;

opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, e al trattamento che lo riguarda a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. I diritti in oggetto potranno essere esercitati, anche per il tramite di un incaricato, mediante richiesta rivolta al responsabile nominato con lettera raccomandata o e-mail. Nell'esercizio dei diritti, l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da una persona di fiducia. Inter Partner Assistance S.A., per garantire l'effettivo esercizio dei diritti dell'interessato, adotta misure idonee volte ad agevolare l'accesso ai dati personali da parte dell'interessato medesimo e a semplificare le modalità e a ridurre i tempi per il riscontro al richiedente.

12. ANNULLAMENTO DELLA COPERTURA

Le prestazioni sono legate alla Carta Assicurata e non possono essere annullate separatamente. Se la Carta Assicurata viene annullata la copertura cessa e tutte le prestazioni vengono meno. Per informazioni su come annullare la Carta Assicurata consultare il contratto della carta di credito.